

**PATTO DI COLLABORAZIONE “ADOZIONE DEL CEDRO MONUMENTALE”**

**Il Comune di Chieri**, rappresentato dal Dott. Antonio CONATO, nato a ... il ..., che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Chieri nella sua qualità di Segretario Generale e dirigente dell'Area Servizi di Staff, domiciliato per la carica in Chieri in Via Palazzo di Città, 10

**E**

**La Rete di imprese – Rete in verde rappresentata da Giampaolo Mandrile**, nato a ... il ..., residente a ..., in ...

**PREMESSO CHE**

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il Comune di Chieri, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30 maggio 2022, ha approvato il Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni (d'ora in poi: “Regolamento”);
- l'art. 1 del Regolamento, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce tra i principi fondamentali nel governo dei beni comuni: la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali;
- l'art. 4 riconosce i valori di riferimento volti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali la fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, ragionevolezza e precauzione, accesso;
- l'art. 9 definisce l'iter di approvazione dei Patti di collaborazione complessi, che riguardano spazi e beni comuni immateriali che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo.

**CONSIDERATO**

- che in data 28/10/2023 il Sig. Giampaolo Mandrile ha presentato al Comune di Chieri una proposta di Patto di collaborazione (prot. 53142/2023) per conto della Rete di imprese Rete in verde;
- che lo Sportello Beni Comuni in data 8/11/2023 ha individuato come area competente l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio - Servizio Ambiente e Mobilità;
- che la proposta è stata pubblicata online sul sito web del Comune per più di 20 giorni senza aver ricevuto ulteriori proposte;
- che in data 7/02/24 l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio - Servizio Ambiente e Mobilità ha valutato positivamente la proposta di Patto di collaborazione concordando

alcune modifiche in dialogo con il proponente ed elaborando così il contenuto del Patto di collaborazione;

- che l'Area competente ha sottoposto al Dirigente responsabile dello Sportello Beni Comuni il Patto di collaborazione.

## **SI DEFINISCE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1. Oggetto**

Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

Oggetto del presente patto è la cura, la valorizzazione e la tutela del cedro monumentale (*Cedrus atlantica*) situato Piazza Don Giovanni Bosco.

La proposta di cura arriva da Rete in Verde, una rete di imprese che raccoglie più ditte che si occupano di verde a 360°, molte delle quali gravitano nel chierese come sede e/o attività. Gli aderenti sono specializzati nella cura del verde e nella realizzazione di giardini, dalla progettazione al mantenimento.

### **Art. 2. Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa**

Obiettivi del presente Patto di collaborazione riguardano:

- la valorizzazione e la tutela del cedro monumentale e del terreno in cui è ubicato;
- la sensibilizzazione della cittadinanza sul valore e sulla corretta cura del verde.

L'adozione del cedro monumentale ha quindi l'obiettivo generale di restituire al territorio la cura di un albero di elevato valore storico e ornamentale, facendone comprendere l'importanza alla cittadinanza.

### **Art. 3. Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa**

Il presente Patto di collaborazione ha validità di 5 anni dal momento della sottoscrizione ed è prorogabile previa verifica della bontà e sostenibilità delle attività svolte.

Se al termine della collaborazione il proponente non comunica all'Amministrazione, entro tre mesi dalla scadenza, la volontà di prorogare il Patto di collaborazione quest'ultimo si considera automaticamente concluso.

Il Comune può risolvere il presente Patto di collaborazione in ogni momento, per motivate e prevalenti ragioni di interesse pubblico senza oneri a proprio carico. Analoga facoltà può essere esercitata dal proponente mediante comunicazione protocollata da inviare allo Sportello Beni Comuni (benicomuni@comune.chieri.to.it). In ogni caso il Comune si impegna ad esperire ogni tentativo di riprogrammazione del patto se lo stesso venga sospeso per ragioni di interesse pubblico.

**Art. 4. Modalità di collaborazione, ruolo e reciproci impegni dei soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento**

La Rete in Verde, per quanto riguarda le azioni di valorizzazione e tutela del cedro monumentale e del terreno in cui sorge, provvederà a realizzare "interventi non incisivi o di lieve entità", così come definiti dalla Circolare n. 461 del 05/03/2020 del Mipaaf, ovvero:

- valutazioni fitopatologiche e di stabilità;
- manutenzione e ripristino dei sistemi di ancoraggio esistenti;
- ripuliture del sottobosco;
- rimonda del secco e rifilatura dei monconi di rami spezzati;
- cura delle ferite;
- trattamenti fitosanitari;
- miglioramento delle condizioni del suolo;
- concimazioni.

Per questa tipologia di attività è necessario che il proponente del patto comunichi al Comune l'attività almeno 30 giorni prima dell'inizio della stessa, allegando specifica relazione tecnica (sottoscritta da un tecnico abilitato), in cui dovrà essere motivato e descritto l'intervento. Come previsto dalle vigenti disposizioni, sarà poi cura del Comune, in quanto proprietario dell'albero, inviare una comunicazione al Ministero, alla Regione Piemonte e ai Carabinieri Forestali almeno 15 giorni prima dell'intervento.

Le attività sul cedro dovranno essere eseguite senza la presenza di persone all'interno dell'area. Al termine degli interventi, il proponente dovrà raccogliere, rimuovere e smaltire gli sfalci.

Prima dell'inizio delle attività dovranno altresì essere comunicati all'Amministrazione Comunale i nominativi degli addetti che interverranno sul cedro e dovranno essere forniti i relativi attestati, che dimostrino il conseguimento di titoli di studio inerenti al campo dell'arboricoltura ornamentale o forestale, oppure di altre specializzazioni tra cui ETT (European Tree Technician), ETW (European Tree Worker), VetCert (Certified Veteran Tree Specialist).

Il proponente si impegnerà a fornire al Comune a semplice richiesta ogni notizia, informazione e documentazione relativa alle attività svolte.

Inoltre, Rete in Verde provvederà a realizzare le seguenti azioni di sensibilizzazione:

- attività di sensibilizzazione della cittadinanza sul valore e sulla corretta cura del verde durante la Giornata dell'Albero o in altre occasioni;
- iniziative che permettano alla cittadinanza di comprendere il valore storico e ornamentale del cedro monumentale e la presenza degli alberi e del verde in tutte le sue forme nel tessuto urbano;
- iniziative sul tema della cura corretta e sostenibile del verde privato;
- eventuali migliorie dal punto di vista ornamentale del contesto (da concordare preventivamente con il Comune).

Il Comune si impegna a:

- trasmettere le comunicazioni agli Enti competenti, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia per gli interventi oggetto del presente patto;
- prevedere esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali quando si ospitano le attività su suolo di proprietà comunale (occupazione di suolo pubblico, esposizione di mezzi pubblicitari);

- fornire l'eventuale affiancamento di dipendenti comunali in occasione delle iniziative programmate;
- valorizzare le attività svolte nell'ambito del Patto di collaborazione attraverso i propri canali di comunicazione.

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 5. Modalità di adeguamento e modifiche delle attività**

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune.

Per riaprire la fase di co-progettazione il proponente dovrà fare richiesta formale allo Sportello Beni Comuni.

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in seguito alla richiesta da parte di un singolo cittadino/gruppo informale/organizzazione di collaborare con il proponente al raggiungimento degli obiettivi del Patto di collaborazione.

Per diventare membri del Patto di collaborazione e contribuire alla perseguimento degli obiettivi individuati all'art. 2 è necessario inviare una mail a [protocollo@comune.chieri.to.it](mailto:protocollo@comune.chieri.to.it) e a [benicomuni@comune.chieri.to.it](mailto:benicomuni@comune.chieri.to.it) e chiedere formale adesione.

#### **Art. 6. Attività - assunzione di responsabilità e coperture assicurative**

La prestazione esercitata dal proponente non configura lavoro prestato nei confronti del Comune. Le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito per la cura del bene comune come sopra citato.

Il proponente dovrà, inoltre, portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti e, in particolare, dei soggetti impegnati nella realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire l'osservanza ed il rispetto di quanto in esso concordato ed in particolare per quanto concerne l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza ove prescritti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in ordine alle singole modalità di intervento.

Chi opererà sull'albero monumentale dovrà rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, come la redazione del Piano Operativo di Sicurezza.

Per quanto riguarda le attività previste dal patto tutti gli operatori facenti parte di Rete in Verde sono coperti da propria Polizza assicurativa per danni recati a terzi e Polizza infortuni per lo svolgimento delle attività oggetto del patto.

### **Art. 7. Pubblicizzazione e comunicazione del Patto di collaborazione**

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il presente patto di collaborazione verrà infatti pubblicato sul sito internet del Comune di Chieri e la firma del patto, che segna l'inizio della collaborazione, verrà pubblicizzata tramite i suoi canali social.

Inoltre, nell'ottica di un'ampia diffusione e promozione delle attività di cura e gestione dei beni comuni, il proponente si impegna a condividere la notizia della sottoscrizione del patto e i successivi aggiornamenti, notizie, eventi e risultati raggiunti nell'ambito del patto in oggetto attraverso i suoi canali di comunicazione (sito internet, canali social ecc.).

Il proponente si impegna a citare il presente Patto di collaborazione su tutti i supporti di comunicazione (flyers, locandine ecc.) prodotti nell'ambito delle attività previste dal patto come definito nel vademecum della comunicazione scaricabile sul sito internet.

### **Art. 8. Cause di esclusione**

Le cause di esclusione del proponente fanno riferimento al mancato rispetto dei valori di riferimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

I risultati ottenuti alla conclusione della collaborazione devono essere congrui alle finalità del presente patto, in particolare il Comune dovrà accertare, tramite la rendicontazione annuale, la bontà delle attività e delle azioni di cura esercitate dal proponente. La proprietà dei beni comuni resterà invariata e verranno restituiti i mezzi e le eventuali attrezzature comunali adoperate che dovranno essere riconsegnate nella migliore condizione possibile.

### **Art. 9. Valutazione e Monitoraggio**

Al fine di valutare opportunamente gli obiettivi e le azioni di cura come elencate all'art. 2 e 4 del presente patto (e successive integrazioni), il proponente dovrà consegnare al Comune una scheda di valutazione e monitoraggio annuale (**entro il 31/12 di ogni anno**), corredata da materiale fotografico, audio/video o multimediale.

Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

**Art. 10. Adeguamento e modifiche. Norme transitorie**

Al presente patto di collaborazione si applicano integralmente le norme contenute nel vigente Regolamento e in particolare il patto decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento.

Qualora si ritenesse necessario, il presente Patto di collaborazione potrà essere adeguato e modificato in accordo tra le parti.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente ed inoltre, riguardando attività di esclusivo interesse pubblico intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale a favore del proponente, è soggetto all'imposta di bollo esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 50 della Tariffa Parte II del D.P.R. 642/1972.

**Art. 11. Trattamento dei dati personali**

I dati personali e le immagini relativi ai soggetti - che sottoscrivendo il presente patto dichiarano di voler partecipare attivamente all'iniziativa comunale in oggetto condividendone modi esecutivi e scopi istituzionali - saranno trattati nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, secondo le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dalla Legge, 22/04/1941 n° 633 sul diritto d'autore.

L'Ente pertanto garantisce la tutela della riservatezza e dei diritti di tutti i volontari appartenenti al citato gruppo informale come analiticamente dettagliato nell'Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, e reperibile sul sito istituzionale al link: <https://www.comune.chieri.to.it/chieri-aperta/privacy> o scansionando il seguente Qr code.

Il referente del patto di collaborazione verrà inserito nella mailing list per le comunicazioni istituzionali relative al tema dell'amministrazione condivisa.

**▶ Scansionami!**

Chieri, 22/04/24

**RETE DI IMPRESE – RETE IN VERDE**  
**Legale rappresentante**  
**Giampaolo MANDRILE**

*firmato in originale*

**COMUNE DI CHIERI**  
**Il Segretario Generale**  
**Antonio CONATO**

*firmato in originale*